

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **120/1987** (ECLI:IT:COST:1987:120)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALTE**

Presidente: **LA PERGOLA** - Redattore: - Relatore: **CORASANITI**

Camera di Consiglio del **25/02/1987**; Decisione del **27/03/1987**

Deposito del **09/04/1987**; Pubblicazione in G. U. **22/04/1987**

Norme impugnate:

Massime: **4189**

Atti decisi:

N. 120

ORDINANZA 27 MARZO 1987-9 APRILE 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi), in riferimento all'art. 51, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promossi con cinque ordinanze di cui quattro emesse dalla Commissione tributaria di secondo grado di Padova e una dalla Commissione tributaria di primo grado di Brescia, rispettivamente in data 25 novembre 1985, 17 febbraio 1986 e 9 dicembre 1982 e iscritte ai nn. 581, 582, 583, 584 e 651 del Registro Ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54, prima serie speciale, dell'anno 1986.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che con n. 4 ordinanze, emesse il 25 novembre 1986 ed il 17 febbraio 1986, la Commissione tributaria di secondo grado di Padova ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi), in relazione all'art. 51 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), nella parte in cui non esclude dall'ILOR, così violando il principio di eguaglianza tributaria, i redditi di impresa che, come quelli dell'agente di assicurazione, dell'agente di commercio o del mediatore, sono da collegare in misura assai trascurabile all'impiego di capitale ed in misura invece assai prevalente all'attività lavorativa del contribuente, sicché appaiono sostanzialmente assimilabili ai redditi di lavoro autonomo, i quali, in quanto privi del requisito della patrimonialità, che costituisce la ratio giustificatrice dell'ILOR, sono stati esclusi dall'imposta con la sentenza della Corte costituzionale n. 42 del 1980;

che la Commissione tributaria di primo grado di Brescia, con ordinanza emessa il 9 dicembre 1982, ha sollevato, in riferimento all'art. 53 Cost., analoga questione, impugnando l'art. 1 del d.P.R. n. 599 del 1973, nella parte in cui assoggetta ad ILOR i redditi del procacciatore di contratti di assicurazione, prodotti esclusivamente da attività di lavoro personale, senza alcuna componente patrimoniale;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, alla stregua della sentenza della Corte costituzionale n. 87 del 1986.

Considerato che i giudizi possono essere riuniti in quanto in tutti è denunciata, con censure sostanzialmente coincidenti, la medesima disposizione, e cioè l'art. 1 del d.P.R. n. 599 del 1973 (nelle prime quattro ordinanze in relazione all'art. 51 del d.P.R. n. 597 del 1973);

che, peraltro, con le ordinanze n. 161 e n. 253 del 1986, questa Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile analoga questione, richiamandosi alla precedente declaratoria di inammissibilità adottata con la sentenza n. 87 del 1986, fondata sul duplice rilievo che la Corte costituzionale "non è abilitata ad introdurre in materia - mediante pronunce di accoglimento parziale - nuove classificazioni dei tipi di reddito, interne rispetto a quelle operate o, comunque, considerate dalla legislazione tributaria"; e che "la proposta impugnativa non raggiunge il livello delle questioni di legittimità costituzionale, sottoposte al sindacato della Corte, per la semplice ragione che trattasi di un problema interpretativo", essendo in facoltà dei giudici tributari apprezzare caso per caso se i redditi in contestazione siano qualificabili come redditi di impresa oppure come redditi di lavoro autonomo;

che, non essendo stati prospettati nuovi elementi di giudizio, questa Corte ritiene di non discostarsi dalle proprie precedenti pronunce;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi:

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi), anche in relazione all'art. 51 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), come sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CORASANITI

Depositata in cancelleria il 9 aprile 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.